



COMUNE DI CLES

(Provincia di Trento)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DELL'ATTIVITA' DI ACCONCIATORE E DI
ESTETISTA**

**Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 di data
24.06.2015.**

PREMESSA

Contenuti e fonti normative

1. Le presenti disposizioni sono volte a disciplinare l'apertura, l'ampliamento e il trasferimento delle attività di acconciatore e di estetista nel Comune di Cles in conformità con le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Provincia 05 novembre 2008, n. 52-159/Leg.
2. La disciplina contenuta nei successivi articoli delle presenti disposizioni si intende regolata dalle seguenti fonti normative e relative integrazioni e/o modificazioni:
 - a) legge n. 174/2005 per l'attività di acconciatore e legge n. 1/1990 per l'attività di estetista (di seguito denominate "leggi");
 - b) legge provinciale 1 agosto 2002, m. 11 "Disciplina dell'impresa artigiana nella Provincia Autonoma di Trento" (di seguito denominata "legge provinciale");
 - c) Regolamento di attuazione dell'articolo 18 bis della Legge Provinciale 1 agosto 2002, n. 11, disciplina dell'impresa artigiana nella Provincia Autonoma di Trento, di cui alla precedente lettera b), emanato con Decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 52-159/Leg di data 5 novembre 2008 (di seguito denominato "regolamento di esecuzione della legge").

Art. 1

Definizione delle attività.

1. Le disposizioni previste dall' *articolo 18-bis della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11*, nonché dal presente regolamento, nonché dalla *legge 17 agosto 2005, n. 174* (Disciplina dell'attività di acconciatore), dalla *legge 4 gennaio 1990, n. 1* (Disciplina dell'attività di estetista), si applicano a tutte le imprese che svolgono le attività di acconciatore e di estetista, siano esse individuali o in forma societaria, ovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico o privato. Le disposizioni citate si applicano pertanto anche ai servizi di acconciatore e di estetista prestati all'interno di comunità, di palestre, club, circoli privati, di case di cura e strutture ricettive, anche se forniti a titolo di prestazione gratuita.
2. L'attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare. Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti e ai servizi indicati in questo comma, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.
3. L'attività professionale di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. Rientrano nell'attività di estetista le prestazioni di massaggio estetico del corpo, di visagismo, di trucco e di depilazione, di manicure e pedicure, nonché quelle di applicazione e di ricostruzione unghie artificiali e di abbronzatura. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.
4. Le prestazioni, trattamenti e i servizi di cui ai commi 2 e 3 possono essere svolti anche con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti ai sensi della *legge 11 ottobre 1986, n. 713* (Norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica

europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici). Non si applicano le disposizioni previste dalla disciplina del commercio, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 9:

- a) alle imprese esercenti l'attività di acconciatore che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati;
 - b) alle imprese esercenti l'attività di estetista che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso.
5. Per l'effettuazione delle prestazioni, dei trattamenti e dei servizi previsti dai commi 2 e 3, le imprese esercenti l'attività di acconciatore e di estetista possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti nell'impresa, purché in possesso dell'abilitazione prevista dall'articolo 2. A tale fine, le imprese di cui al presente comma sono autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge.
6. L'attività professionale di acconciatore e quella di estetista possono essere svolte unitamente anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede, ovvero mediante la costituzione di una società. È in ogni caso richiesto il possesso dei requisiti previsti per lo svolgimento delle distinte attività.

Art. 2

Soggetti che svolgono le attività e requisiti professionali.

1. Le imprese che esercitano l'attività di acconciatore e di estetista che siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge provinciale in materia di artigianato devono iscriversi all'albo delle imprese artigiane.
2. Per esercitare l'attività di acconciatore e di estetista è richiesto il conseguimento dell'abilitazione professionale prevista, rispettivamente, dall' *articolo 3 della legge n. 174 del 2005* e dagli *articoli 3 e 8 della legge n. 1 del 1990* nonché dall' *articolo 18 bis, comma 2, della legge provinciale n. 11 del 2002*.
3. L'abilitazione deve essere posseduta, per ciascuna sede dell'impresa, da almeno un responsabile tecnico designato nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa. Ogni

responsabile tecnico può ricoprire tale ruolo in una sola sede. Nel caso le attività di acconciatore e di estetista siano svolte unitamente nella stessa sede l'abilitazione professionale per entrambe le attività può essere in capo alla medesima persona.

Art. 3

Luogo di esercizio delle attività e requisiti igienico-sanitari.

1. Le attività di acconciatore e di estetista devono essere svolte esclusivamente presso appositi locali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7. È inoltre fatta salva la possibilità di esercitare tali attività nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni. Non è ammesso lo svolgimento delle attività di acconciatore e di estetista in forma ambulante o di posteggio.
2. I locali destinati alle attività di acconciatore e di estetista devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) essere dotati di impianti rispondenti alle prescrizioni di legge;
 - b) essere dotati di almeno un servizio igienico che, qualora si apra direttamente nei locali di lavoro o nella sala d'attesa, deve essere munito di antibagno; il servizio igienico deve essere dotato di asciugamani a perdere;
 - c) rispettare i requisiti di altezza e areoilluminazione previsti dai regolamenti edilizi comunali, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di luoghi di lavoro; nel caso i locali siano sprovvisti dei rapporti di areoilluminazione richiesti, è ammesso l'esercizio delle attività a condizione che gli stessi siano provvisti di un impianto di condizionamento integrale dell'aria tale da garantire almeno 4 ricambi/ora e di idoneo impianto di illuminazione;
 - d) essere dotati di pavimenti in continuità costituiti da materiale impermeabile e lavabile; le pareti delle zone di lavoro devono essere rivestite fino all'altezza di due metri dal pavimento da materiale impermeabile e lavabile;
 - e) essere dotati di un numero sufficiente di lavandini con acqua corrente calda e fredda nella zona di lavoro;
 - f) essere dotati di appositi recipienti per l'eliminazione dei rifiuti: tali recipienti debbono essere coperti e conservati, per il periodo strettamente necessario, in un vano separato.

3. Al titolare dell'esercizio spetta l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche:
- a) l'esercizio e i locali annessi devono essere tenuti puliti, sottoposti a manutenzione e tenuti in buone condizioni;
 - b) gli addetti devono osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia personale ed igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie ed indossare un abbigliamento da lavoro sempre in stato di perfetta pulizia;
 - c) per ogni cliente devono essere utilizzati sempre biancheria pulita, lavata ad alta temperatura e devono essere disponibili asciugamani e biancheria in quantità sufficiente per poter essere cambiati in ogni servizio;
 - d) tutti gli attrezzi occorrenti per l'esercizio vanno tenuti con la massima pulizia e, dopo abbondante lavaggio con acqua, disinfettati;
 - e) gli oggetti e gli utensili che vengono a contatto diretto con le parti cutanee vanno sterilizzati o disinfettati con mezzi fisici (calore) o con disinfettanti chimici;
 - f) le attrezzature che, data la natura del loro utilizzo, possono venire contaminate con sangue (rasoi ed altri ferri taglienti) dovranno essere preferibilmente monouso o, in alternativa, in materiale che consenta di sottoporli a processi di sterilizzazione: in tal caso, dopo ogni uso, dovranno essere lavate con acqua calda e detergente e successivamente sottoposte a sterilizzazione con mezzi fisici (stufa a secco o autoclave);
 - g) gli strumenti taglienti devono essere riposti in contenitori rigidi protettivi al fine di evitare ferite accidentali;
 - h) nel locale adibito alle attività deve essere presente una cassetta di pronto soccorso contenente disinfettante per la cute di sicura azione germicida, materiale di medicazione e cerotti;
 - i) procedimenti di lavorazione nei quali vengono impiegati sostanze volatili, prodotti o solventi le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive devono essere sempre seguiti da rapide e abbondanti aerazioni dell'ambiente, eventualmente tramite l'utilizzo di apparecchi di aspirazione forzata in grado di garantire un rapido ricambio d'aria dei locali.

Art. 4

Requisiti edilizi ed urbanistici dei locali.

1. I locali destinati alle attività di acconciatore e di estetista devono:

- a) essere conformi alle vigenti disposizioni in materia di edilizia ed urbanistica;
- b) avere una destinazione d'uso corrispondente a quella prevista per le aree commerciali svolte negli esercizi di vicinato, eccetto per i locali ubicati ai piani superiori al piano terra, per i quali può essere mantenuta la destinazione d'uso a residenza. Può essere ammessa altra destinazione d'uso che comunque preveda dotazioni minime di parcheggi pertinenziali per la clientela in misura non inferiore ai valori fissati per le attività commerciali svolte negli esercizi di vicinato;
- c) avere una superficie minima di 25 metri quadrati per l'attività di acconciatore e di 40 metri quadrati per l'attività di estetista. Qualora nei locali sia svolta una sola delle prestazioni che rientrano nell'attività di estetista ai sensi dell'articolo 1, comma 3, la superficie minima è ridotta a 25 metri quadrati. Nel caso l'attività di acconciatore e quella di estetista siano svolte unitamente la superficie minima è di 40 metri quadrati, con eventuale riduzione a 25 metri quadrati se l'attività di estetista è limitata ad una sola delle prestazioni previste all'articolo 1, comma 3. La superficie minima è calcolata sui metri quadrati utili escludendo i servizi igienici ed altri locali accessori;
- d) al fine di favorire l'insediamento delle attività in centro storico è stabilita una superficie minima diversa da quella prevista al precedente punto "c". In tal caso i locali devono avere una superficie minima di 15 metri quadrati per l'attività di acconciatore e di 25 metri quadrati per l'attività di estetista. Qualora nei locali sia svolta una sola delle prestazioni che rientrano nell'attività di estetista ai sensi dell'articolo 1, comma 3, la superficie minima è ridotta a 15 metri quadrati. Nel caso l'attività di acconciatore e quella di estetista siano svolte unitamente la superficie minima è di 40 metri quadrati, con eventuale riduzione a 25 metri quadrati se l'attività di estetista è limitata ad una sola delle prestazioni previste all'articolo 1, comma 3. La superficie minima è calcolata sui

metri quadrati utili escludendo i servizi igienici ed altri locali accessori.

Art. 5

Dichiarazione di inizio attività.

1. Per svolgere l'attività di acconciatore e di estetista è richiesta la presentazione allo sportello unico del comune o all'Ufficio attività economiche, di una dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'articolo 23 della legge provinciale n. 23 del 1992, da presentare prima dell'inizio dell'attività.
2. Con la dichiarazione di inizio attività, presentata su apposito modello predisposto dall'Ufficio attività economiche, il richiedente deve dichiarare specificatamente il possesso dei requisiti previsti da questo regolamento, con particolare riferimento ai requisiti dei locali ed ai requisiti professionali del responsabile tecnico previsti all'articolo 2, nonché di essere a conoscenza delle disposizioni igienico sanitarie indicate all'articolo 3, comma 3.
3. La dichiarazione di inizio attività deve essere presentata anche nei casi di trasferimento dell'azienda (cessione, affitto, successione, reintestazione, ecc.) o di trasferimento di sede di esercizio dell'attività, di modifica dei locali, di modifica del responsabile tecnico.
4. Il subentrante in possesso dei requisiti prescritti può iniziare l'attività immediatamente dopo la presentazione della comunicazione.
5. Al fine del trasferimento dell'autorizzazione il subentrante deve attestare il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, indicando nella comunicazione da presentare al comune ai sensi della legge i dati relativi al contratto registrato, ovvero, nel caso di subingresso per causa di morte, attestando il titolo di erede. La comunicazione dei dati relativi al contratto registrato può essere sostituita, per un periodo massimo di novanta giorni, da idonea certificazione rilasciata dal pubblico ufficio rogante. Alla comunicazione di subingresso è allegata l'autorizzazione originale o D.I.A. del cedente.
6. La dichiarazione di inizio attività nei casi indicati al comma 3 va presentata prima dell'inizio attività.

7. Alla dichiarazione di inizio attività va allegata n. 1 planimetria in scala 1:100, fatto salvo per i casi di subingresso.

Art. 6

Condizioni per l'esercizio delle attività.

1. Al fine di valorizzare la funzione di servizio delle imprese di acconciatore e di estetista, il periodo minimo di apertura annuale dell'esercizio, fatte salve le giornate di chiusura festive e di riposo infrasettimanale stabilite dall'impresa, non può essere inferiore a 10 mesi.
2. L'orario deve essere conforme a quello stabilito dal comune nel rispetto delle normative di settore, sentite le categorie come previsto dall'articolo 10. Non può tuttavia essere previsto un obbligo di chiusura infrasettimanale.

Art. 7

Attività svolte presso il domicilio dell'esercente ovvero presso la sede designata dal cliente.

1. Le attività di acconciatore e di estetista possono essere svolte anche presso il domicilio dell'esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, nel rispetto dei criteri di seguito stabiliti.
2. Le attività di acconciatore e di estetista possono essere svolte presso la sede designata dal cliente solo da parte dei soggetti che svolgono le attività in sede fissa o da loro dipendenti in possesso dell'abilitazione professionale prevista rispettivamente dall' articolo 3 della legge n. 174 del 2005 e dagli articoli 3 e 8 della legge n. 1 del 1990.
3. Le attività di acconciatore e di estetista presso il proprio domicilio possono essere svolte a condizione che il locale o i locali in cui vengono esercitate siano distinti da quelli adibiti a civile abitazione e che siano rispettati i requisiti previsti dall'articolo 3. Il richiedente è tenuto a dichiarare per iscritto la propria disponibilità a consentire i controlli da parte delle autorità competenti nei locali adibiti all'esercizio della professione.

Art. 8

Sospensione e divieto di prosecuzione delle attività.

1. Le attività di acconciatore e di estetista non possono essere sospese dall'interessato oltre i termini previsti dall'articolo 6. La comunicazione di sospensione deve essere esposta nei locali e visibile dall'esterno.
2. La denuncia di inizio attività prevista dall' *articolo 18-bis della legge provinciale n. 11 del 2002* deve essere ripresentata - e le autorizzazioni ottenute nel previgente regime decadono - a seguito di pronuncia dell'autorità comunale competente e previo avviso scritto all'interessato:
 - a) qualora, entro sei mesi dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività, le attività non siano effettivamente avviate o riprese nella nuova sede nel caso di trasferimento;
 - b) per sospensione delle attività oltre il termine previsto dal comma 1, salvo che il comune conceda all'interessato che lo richieda un congruo periodo di proroga nei seguenti casi:
 1. grave indisponibilità fisica del titolare, se trattasi di impresa individuale, qualora lo stesso sia anche responsabile tecnico dell'esercizio, o del socio unico lavorante e responsabile tecnico presso l'esercizio, se trattasi di società artigiana;
 2. demolizione, sinistro o lavori di ristrutturazione dei locali o dell'immobile sede delle attività;
 3. sfratto non dovuto a morosità;
 4. altri casi valutati dal comune.
3. Il comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attività - ovvero la revoca dell'autorizzazione ottenuta nel previgente regime - qualora non si ottemperi alle prescrizioni intimate secondo quanto disposto dall'articolo 12, e comunque ove non sia sanabile il venir meno dei requisiti soggettivi o oggettivi che avevano consentito l'avvio delle attività o il rilascio dell'autorizzazione. Oltre a quanto previsto ai commi precedenti, il divieto di prosecuzione o la revoca dell'autorizzazione operano nei casi di dichiarazioni mendaci e/o produzione di atti falsi o loro uso, secondo le previsioni del *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445* (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Art. 9

Manifestazioni straordinarie.

1. In occasione di ricorrenze tradizionali, manifestazioni straordinarie o eventi di particolare interesse, il comune può consentire l'esercizio delle attività nell'ambito delle predette manifestazioni e per la durata delle stesse.

Art. 10

Consultazione con le categorie.

1. I comuni richiedono il parere delle organizzazioni di categoria più rappresentative, già individuate con i criteri determinati ai fini dell' *articolo 6, comma 2, lettera a), della legge provinciale n. 11 del 2002*, in relazione all'approvazione e modificazione del regolamento comunale per l'attività di acconciatore e di estetista.

Art. 11

Sistema di informazioni.

1. Nei locali dell'esercizio deve essere esposto in modo visibile il tariffario delle prestazioni fornite nonché l'orario di apertura, conforme alle disposizioni previste dall'articolo 6. L'orario di apertura dell'esercizio deve essere visibile anche dall'esterno.
2. Il titolare dell'attività deve esporre il periodo di chiusura dell'esercizio per ferie.

Art. 12

Vigilanza e controllo - Sanzioni - Provvedimenti inibitori.

1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sulle attività di acconciatore e di estetista, nonché di emissione dei provvedimenti relativi ai procedimenti sanzionatori, spettano ai comuni, anche tenuto conto di quanto indicato dall' *articolo 10 della legge provinciale n. 11 del 2002*.

2. Per l'applicazione dei procedimenti sanzionatori, ivi compresi quelli relativi alle sanzioni accessorie, si applicano le procedure previste dalla *legge 24 novembre 1981, n. 689* (Modifiche al sistema penale).
3. Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura e di estetista in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previsti rispettivamente dalla *legge n. 174 del 2005* e dalla *legge n. 1 del 1990*, sono inflitte, da parte dell'autorità comunale, le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dalle predette leggi.
4. Nei casi in cui le attività previste dal presente regolamento siano esercitate senza la presentazione della denuncia di inizio attività - e in assenza di autorizzazione ottenuta nel previgente regime - l'autorità comunale competente ordina la cessazione immediata delle stesse, disponendo altresì l'esecuzione d'ufficio in caso di mancata ottemperanza entro 3 giorni dalla notifica dell'ordinanza medesima.
5. Qualora, in ogni momento, negli esercizi autorizzati sia rilevata la mancanza o il venir meno dei requisiti igienico-sanitari, nonché edilizi ed urbanistici previsti da questo regolamento per lo svolgimento dell'attività di acconciatore e di estetista, o sia comunque ravvisato pericolo per la salute o la sicurezza degli utenti o degli addetti, il comune dispone la sospensione immediata delle attività, intimando all'interessato di conformarsi, ove possibile, alle prescrizioni impartite e alle normative vigenti in un termine di 180 giorni. Decorso tale termine, in caso di inottemperanza, si applica quanto previsto dall'articolo 8.
6. In caso di particolare gravità o di recidiva di una stessa violazione del presente regolamento nell'arco di 12 mesi dall'accertamento della precedente, l'autorità comunale competente, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni e previa diffida, può disporre la sospensione delle attività di acconciatore e di estetista da un minimo di 1 giorno ad un massimo di 10 giorni.

Art. 13

Norme transitorie.

1. Gli esercizi già esistenti alla data di entrata in vigore di questo regolamento possono continuare le attività, fatto salvo l'obbligo di adeguamento in caso estensione delle attività da acconciatore ad estetista e viceversa. Nel caso di trasferimento d'azienda

(cessione, affitto, successione, ecc.), ove il suddetto trasferimento risulti documentato da atto a norma di legge, continuano ad applicarsi i requisiti edilizi ed urbanistici dei locali esistenti, anche in deroga a quelli previsti da questo regolamento.

2. Fino all'approvazione di nuovi provvedimenti in materia di orari di apertura da parte dei comuni restano in vigore le disposizioni già adottate in materia sulla base della previgente normativa.